

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1774**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2002**

—————

**Nazionalizzazione della FIAT**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La grave situazione determinatasi nella *holding* FIAT a motivo della sua cattiva gestione e della diversificazione, in fuga dal settore dell'auto, degli investimenti della famiglia Agnelli, sta determinando una situazione di grave crisi occupazionale e del complessivo assetto economico-industriale del Paese.

Si ritiene pertanto opportuno che, in sostituzione degli aiuti e sovvenzioni dirette e indirette che, anche con l'adozione di politiche dei trasporti di favore, lo Stato italiano ha

elargito alla famiglia Agnelli e alla FIAT nel corso di circa un secolo, anche con il mutare dei regimi istituzionali e politici, dalla monarchia alla Repubblica, dalla dittatura fascista alla democrazia, si proceda come misura iniziale alla nazionalizzazione di questi beni, come premessa per una più articolata soluzione anche nell'ambito europeo ed internazionale.

Considerato quanto sono costate allo Stato la famiglia Agnelli e la FIAT, si ritiene equo l'indennizzo di euro 1,00.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Per tutelare l'assetto economico-industriale del Paese e i livelli occupazionali compatibili con la pace sociale, specie nelle regioni disagiate del Mezzogiorno, costituendo questi motivi di interesse generale ai sensi dell'articolo 42, terzo comma, della Costituzione, la *holding* FIAT con tutti i suoi beni e ogni altra impresa facente capo ad essa sono espropriate e le imprese e i beni relativi sono trasferiti a una speciale gestione denominata «Imprese Automobilistiche Italiane - IAI», sottoposta al governo del Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita su di essa e in essa i diritti spettanti all'azionista unico.

2. Ferma restando la unicità ed esclusività di azionariato, la responsabilità dello Stato in ordine alle imprese di cui al comma 1 rimane quella tipica ed esclusiva delle società per azioni. L'indennizzo da liquidare agli azionisti delle suddette imprese è stabilito in euro 1,00.

3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

